

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' DELLA SEDE CENTRALE
Lotto n. _____**

PREMESSO CHE:

- con delibera del Comitato Direttivo Centrale n. ____ in data ____ è stato affidato alla società _____ il servizio di _____ a sostegno delle attività del Club Alpino italiano

TRA

il CLUB ALPINO ITALIANO, successivamente denominato CAI, con sede legale in Milano – Via Petrella 19, codice fiscale 80067550154, partita IVA 03654880156, rappresentato dal _____,

E

la società _____, successivamente denominata Appaltatore, con sede legale in via ____ a _____, C.F. e P.I. _____, rappresentata dal sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio di _____ del Club Alpino italiano costituito dalle attività, meglio descritte nell'**allegato tecnico** al presente contratto (all.1) .

Art. 2 – Durata del contratto ed importo di spesa

L'appalto decorrerà dal _____ e avrà scadenza al _____.

Il corrispettivo per le prestazioni previste dal presente contratto è pari a €. _____ (Iva esclusa).

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

L'appaltatore sotto la propria responsabilità ed autonomia imprenditoriale dovrà organizzare ed eseguire il Servizio oggetto del presente contratto in ottemperanza a quanto disposto dalle modalità indicate nell'**allegato tecnico** (all.1) facente parte integrante del presente atto in assoluta autonomia e senza vincoli di sede, salvo il rispetto delle direttive generali impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà altresì assicurare la disponibilità a svolgere, per tutta la durata del contratto, le riunioni organizzate dalla Stazione appaltante e ritenute necessarie.

Tutti gli oneri per l'esecuzione del presente appalto sono a carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo indicato al precedente articolo 2, con esclusione delle sole eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, per missioni e attività da svolgersi al di fuori della sede centrale di Milano, che dovranno essere preventivamente quantificate e

autorizzate dalla Stazione appaltante nei limiti del proprio regolamento interno di cui copia è allegata al presente contratto (all.2).

Sono altresì escluse dal presente appalto le spese per la stampa di materiali di comunicazione.

Art. 4 - Personale

Il Servizio verrà effettuato dall'appaltatore avvalendosi di personale regolarmente assunto e assicurato in ottemperanza alle vigenti leggi in materia e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del proprio personale dipendente quanto previsto da tutte le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e da tutta la legislazione vigente in materia assicurativa, previdenziale, di condizioni di lavoro, sicurezza e protezione dei lavoratori e di diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento agli obblighi disposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla L. n. 68/99 e s.m.i..

L'appaltatore è direttamente responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori in dipendenza da omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione con conseguente esonero del CAI da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è direttamente responsabile del mancato rispetto da parte del proprio personale di tutto quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto (all.3).

Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento

L'appaltatore provvederà ad emettere mensilmente fatturazione in forma elettronica per un importo pari a 1/12 dell'importo indicato all'art. 2.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- il codice univoco è UFL36B;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) della presente procedura è _____.

nonché i corrispettivi suddivisi per tipologia di servizio e il corrispettivo totale generale.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura

Art. 6 – Risoluzione del contratto

Si rimanda in generale a quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Inoltre il CAI potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'appaltatore dandone semplice comunicazione all'appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

- utilizzo di personale non conforme a quanto indicato all'art.4;
- mancanza della copertura assicurativa prevista dall'art. 9;
- accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- subappalto non espressamente autorizzato;

- violazione delle norme del Codice Etico della Stazione Appaltante;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 7 - Prezzi e offerta

I prezzi unitari espressi nella presentazione dell'offerta resteranno fissi e invariabili per tutto il periodo contrattuale.

Art. 8 – Subappalto e cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, a pena di risoluzione del contratto stesso e fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento di ogni azione a tutela degli interessi della stazione appaltante.

Art. 9 – Copertura assicurativa

L'appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta del CAI, di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche il CAI, contro i rischi da R.C. Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'appaltatore sarà tenuto a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese. Qualora ciò non si verifichi, il CAI avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso l'appaltatore Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice identificativo di gara (CIG) _____;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali collaboratori per il servizio e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

Art. 11 – Codice etico

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., l'appaltatore s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

La violazione da parte dell'appaltatore delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente disciplinare; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità dell'appaltatore

sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, il presente accordo con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che l'appaltatore s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Art.12 – Riservatezza - Proprietà

Le informazioni di qualsiasi genere ed i documenti di cui la società verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente appalto, ed a causa di esso, saranno mantenute strettamente riservate.

Ogni documento prodotto nell'esecuzione del presente appalto sarà ad ogni effetto, di esclusiva proprietà del Club Alpino Italiano.

Art. 13 - Foro competente

Per qualunque controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 14 – Garanzia definitiva

L'appaltatore ha depositato la garanzia definitiva pari a € _____ sotto forma di _____ n.____ del _____ secondo le modalità e misure previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art.15 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato 1 – capitolato tecnico.

Allegato 2 – regolamento interno rimborso spese di missione.

Allegato 3 – DUVRI.

Milano, _____.

Per il CAI (_____)

Per l'appaltatore (_____)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'appaltatore accetta, senza eccezioni e riserve, tutte le clausole ed i termini di cui al presente contratto e specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata del contratto ed importo massimo di spesa), 3 (Modalità di esecuzione del servizio), 5 (Fatturazione e modalità di pagamento), 6 (Risoluzione del contratto), 7 (Prezzi e offerta), 8 (Subappalto), 9 (Copertura assicurativa), 13 (Foro competente).

Per l'appaltatore (_____)
